

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3149

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BUOMPANE, ADELIZZI, CATALDI, DONNO, FARO, FLATI, IOVINO,
GABRIELE LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, NAPPI, RUG-
GIERO, VILLANI**

Modifica del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di enti locali in situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo

Presentata il 1° giugno 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge prevede una riforma sistematica e strutturale della disciplina in materia di enti locali in situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo. A fronte del non trascurabile numero di enti locali coinvolti, anche nel recente passato, in tale situazione, oltre ad auspicabili interventi per l'intero comparto (relativi al sostegno finanziario e alla formazione *in primis*), si ravvisa la necessità di rivedere radicalmente l'impianto normativo esistente potenziando l'affiancamento e l'assistenza tecnica, strumenti essenziali per il risanamento e la tutela del bilancio dei medesimi enti. La presente proposta di legge prevede una procedura unitaria di risanamento fi-

nanziario articolata in due percorsi distinti, relativi alla situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo. Attualmente l'azione dei soggetti che intervengono in caso di crisi di un comune (strutture amministrative del comune, organi decisori, organi di controllo interno ed esterno, organi del sistema multilivello come le regioni, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze), si concentra in modo prevalente (e spesso su posizioni opposte) sull'adeguatezza della procedura scelta, piuttosto che sulle criticità effettive dell'ente e ciò non consente di realizzare quella sorta di « processo di purificazione » che dovrebbe condurre al risanamento finanziario del comune. La prassi smentisce

questa convinzione di derivazione aziendalistica, fondata sull'equivoco della possibile applicazione di istituti mutuati dal fallimento a un ente fornitore di beni costituzionalmente protetti. Ma anche il riequilibrio finanziario ha mostrato in questi anni i suoi limiti, con un aumento delle situazioni di dissesto superiore al 50 per cento e con procedure dominate da ritardi e inerzie insostenibili.

Il nuovo modello di cui alla presente proposta di legge prevede che sia la sezione regionale di controllo della Corte dei conti a indicare, nell'ambito di un processo circolare annuale (il 30 settembre, a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno t-1, in una relazione sul comparto degli enti locali del territorio) gli enti locali che presentano criticità significative. Si tratta di una doppia decisione: su chi deve essere oggetto di risanamento e sul percorso da seguire: criticità finanziaria (meno grave) o squilibrio eccessivo (più grave). Questa funzione, svolta da un organo neutrale ad alta specializzazione, è inserita in una valutazione finanziaria, economica e patrimoniale del comparto degli enti locali del territorio e rappresenta la scansione annuale del processo di tutela del bene pubblico rappresentato dal bilancio. Può essere integrata da richieste in corso d'anno da parte dell'ente locale in difficoltà (e, in questo caso, è la sezione regionale di controllo della Corte dei conti che decide il percorso da seguire) o da casi individuati dalla stessa magistratura contabile nell'esercizio dell'azione di controllo (articolo 148-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito «TUEL»). La sezione regionale riceve gli avvisi di allarme dell'organo di revisione, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), del tesoriere e dei fornitori di energia e servizi telefonici degli enti locali, che segnalano, rispettivamente: l'esistenza di criticità che possano determinare squilibri nella gestione; atti di pignoramento, utilizzo di fondi vincolati in difformità e anticipazioni di tesoreria non restituite; il superamento di una soglia di attenzione nell'esposizione debitoria. Gli enti locali

indicati dalle sezioni regionali sono deferiti al Tavolo nazionale per il risanamento finanziario degli enti locali (TARF) e ai tavoli regionali per il risanamento finanziario degli enti locali (TARRF), in caso di comuni più piccoli, composti da rappresentanti dei Ministeri competenti (dell'interno e dell'economia e delle finanze) e degli enti esponenziali del sistema multilivello, che attivano una procedura di affiancamento finalizzata al risanamento finanziario, per consentire al comune un rapido ritorno alla normalità.

Nel corso della procedura di risanamento finanziario, all'ente locale sono garantiti la neutralizzazione dell'impatto finanziario di eventuali manovre sul comparto, per evitare di ostacolare la procedura, e i mezzi necessari per l'adempimento delle funzioni fondamentali e si procede a una verifica completa della situazione finanziaria per individuare le cause che hanno condotto alla formazione di livelli eccessivi di debito e ogni possibile irregolarità nella gestione. Si prevede un approccio partecipato, che coinvolga le parti sociali e le organizzazioni della società civile, al fine di sviluppare un consenso sul percorso di risanamento e si garantiscono la trasparenza della stessa procedura (pubblicazione nel sito *internet* istituzionale dell'ente locale) e la sua tracciabilità, attraverso l'integrazione nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). La procedura di risanamento finanziario non sospende la predisposizione e l'approvazione dei documenti di bilancio, che mantengono la ordinaria successione temporale e sono raccordati, con un apposito allegato, al piano di risanamento per criticità finanziaria o squilibrio eccessivo. La connessione tra il citato piano di risanamento e i documenti di bilancio è, nella presente proposta di legge, molto forte, anche per la stringente successione temporale prevista e per il ristretto orizzonte di realizzazione (cinque anni). Per questo il TARF e i TARRF affiancano i comuni anche nell'approvazione del bilancio. La funzione istruttoria, incisiva e tempestiva, dei citati tavoli (affiancamento, assistenza tecnica, tutoraggio, scambio di buone pratiche, meccanismi sem-

plificati e standardizzati) si svolge, scandita da termini perentori, nei due percorsi indicati. Nel percorso « più leggero » (criticità finanziaria) si prevedono l'affiancamento dell'assessore al bilancio con un commissario indicato dal TARF e l'individuazione di un ente locale con caratteristiche omogenee per svolgere funzioni di tutoraggio nel corso della procedura, secondo il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello.

La procedura di risanamento finanziario è attuata mediante un piano, proposto dal consiglio comunale, esaminato dal TARF e dai TARRF, in contraddittorio con l'ente locale, e approvato con le necessarie raccomandazioni e prescrizioni. In caso di disaccordo tra TARF, TARRF ed ente locale, è previsto un processo circolare, scandito con precisione, finalizzato alla composizione delle divergenze che, se continuano a prevalere, potranno essere valutate, su richiesta dell'ente, dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Se il dissenso permane, la sezione regionale decide sul piano che, se approvato, passa alla fase di attuazione. In caso contrario, la controversia è risolta dalle sezioni riunite della stessa Corte dei conti in speciale composizione. Nella fase di attuazione, il comune è affiancato dal TARF e dai TARRF, che effettuano valutazioni trimestrali e, alla fine di ogni anno, redigono una relazione annuale in cui è effettuato l'aggiornamento dinamico del piano. La sezione regionale di controllo della Corte dei conti valuta il percorso di attuazione nell'ambito dell'esame dei bilanci dell'ente locale effettuato in base alla legislazione vigente. Essa può chiedere modificazioni e integrazioni e, se rileva un grave e reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi, decide il passaggio alla procedura di risanamento per squilibrio eccessivo. Se, invece, gli obiettivi sono man mano raggiunti, alla fine del processo, con una deliberazione finale, certifica il conseguimento del risanamento dell'ente. La procedura più incisiva (squilibrio eccessivo) prevede l'assegnazione di maggiori funzioni al commissario (liquidazione della massa passiva) e il rafforzamento dell'affiancamento con un adeguato gruppo

di supporto composto da personale specializzato anche dell'ente affiancatore. Per il resto, il percorso è analogo, con tempi più lunghi nella fase di impostazione del piano. Inoltre, la procedura rappresenta anche una sorta di « appello » in caso di fallimento della prima. In caso di crisi persistente o di contrasti insanabili tra i soggetti, il TARF predispone una relazione per i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, in cui sono riportate le ragioni del mancato accordo. Si prevede, quindi, un'ulteriore causa di scioglimento dei consigli comunali, disposto dall'articolo 141 vigente del TUEL, introducendo, al nuovo articolo 261, la fattispecie del mancato completamento della procedura di squilibrio finanziario, disciplinata sulla falsariga dell'articolo 143 vigente del TUEL. In caso di squilibrio finanziario grave non risolvibile con i meccanismi di affiancamento previsti dalla presente proposta di legge, con le opportune garanzie (proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno, deliberazione del Consiglio dei ministri, decreto del Presidente della Repubblica e immediata trasmissione alle Camere), si prevede lo scioglimento degli organi (consiglio e giunta) e l'istituzione di una commissione straordinaria che, con il supporto del TARF e dei TARRF, realizzi il risanamento finanziario in sostituzione dei soggetti interessati per un periodo massimo di ventiquattro mesi. In questo modo si configurano tre stadi della procedura: affiancamento in caso di criticità finanziaria, affiancamento potenziato in caso di squilibrio eccessivo e attivazione del potere sostitutivo nel caso estremo di squilibrio eccessivo non risolvibile con le normali procedure. Un'ulteriore differenza tra le due procedure riguarda l'istituzione del Fondo per lo sviluppo dedicato ai comuni per i quali è stata attivata la procedura di risanamento per squilibrio eccessivo. La finalità è quella di attivare, contestualmente alla riorganizzazione finanziaria e amministrativa, le potenzialità dei territori e delle comunità locali, per garantire uno sviluppo stabile e duraturo, in grado di prevenire le situazioni di squilibrio eccessivo. Il nuovo Fondo si affianca al Fondo

rotativo già esistente, la cui attivazione è decisa dal TARF nell'ambito della procedura di risanamento. Riconoscendo la rilevanza di affiancare a un'azione correttiva più efficace un'azione preventiva altrettanto efficace, un altro aspetto innovativo è l'introduzione di una procedura di monitoraggio basata su un quadro di valutazione, predisposto tenendo conto delle caratteristiche dimensionali degli enti locali e costituito da un insieme di indicatori, finalizzati a individuare squilibri di carattere finanziario, economico o patrimoniale. Per costruire il quadro sono utilizzati indicatori che misurino sia gli squilibri finanziari (la rigidità della gestione corrente, l'adeguatezza dei fondi rischi a garanzia dei crediti inesigibili e dei contenziosi, l'esistenza di debiti fuori bilancio, il disordine nella gestione del patrimonio edilizio e del catasto, le carenze organizzative, la scarsa riscossione dei tributi, il ritardo nei pagamenti, la difficoltà di gestire il ciclo passivo della spesa, il ricorso alle anticipazioni di tesoreria, l'elevato livello del contenzioso, il mancato rispetto dei tempi del ciclo di bilancio, la difficoltà di impostare una coerente programmazione di bilancio, l'applicazione del regime di salvaguardia), sia quelli economici (presenza di un elevato tasso di disoccupazione, di fenomeni di deindustrializzazione, spopolamento dei territori, grave dissesto idrogeologico, presenza di fenomeni di criminalità organizzata, difficoltà nella gestione dell'ordine pubblico e della convivenza).

Il quadro di valutazione è elaborato dal TARF, che lo aggiorna periodicamente rendendo pubbliche le modifiche alla composizione del quadro di controllo e le relative soglie, nonché alla metodologia su cui è basata la sua costruzione. L'azione di monitoraggio è svolta dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti che, annualmente (entro il 30 giugno, a seguito dell'approvazione dei bilanci di previsione), predispone una relazione annuale alle Camere in cui è rappresentata una sintesi qualitativa e quantitativa delle relazioni delle sezioni regionali di controllo della stessa Corte, dando conto anche dell'andamento delle procedure attivate negli anni

precedenti e non ancora concluse. La relazione evidenzia analogie e diversità di natura metodologica e sistematica tra i diversi territori, tiene conto dell'evoluzione degli squilibri congiunturali e strutturali a livello regionale e nazionale e ne valuta l'impatto sulla criticità finanziaria degli enti locali, fornendo indicazioni e suggerimenti. Per rendere ancora più rilevante l'impianto della riforma è prevista la redazione di una relazione annuale, elaborata dai Ministeri competenti (dell'economia e delle finanze e dell'interno) da allegare al Documento di economia e finanza (10 aprile) che, sulla base del quadro di valutazione, fornisca un quadro di sintesi della situazione dei comparti degli enti locali (comuni, province e città metropolitane), con particolare attenzione all'eventuale situazione di criticità finanziaria, indicando le azioni del Governo per rimuovere gli ostacoli.

La presente proposta di legge sostituisce il titolo VIII della parte seconda del TUEL, suddiviso in sei capi. Il capo I definisce l'ambito di applicazione e gli strumenti del monitoraggio. La finalità indicata nell'articolo 242 è quella di prevenire e di risolvere le situazioni di criticità finanziaria e di squilibrio eccessivo delle città metropolitane, delle province e dei comuni.

L'articolo 243 indica le definizioni utilizzate nel titolo novellato. Tra queste si ricordano le definizioni di « criticità finanziaria » e di « squilibrio eccessivo », che riguardano, rispettivamente, le procedure di cui al capo III e al capo IV. La prima si riferisce alla presenza di un disavanzo di amministrazione non ripianabile entro i termini e con le modalità previsti dall'articolo 188, mentre la seconda si verifica quando l'ente locale non è più in grado di soddisfare le proprie obbligazioni, mettendo a rischio lo svolgimento delle funzioni fondamentali. Tra le altre definizioni introdotte si citano quelle relative al TARF e ai TARRF. L'articolo 244 definisce il quadro di valutazione, che è predisposto tenendo conto delle caratteristiche dimensionali degli enti locali ed è costituito da un insieme di indicatori, finalizzati a individuare squilibri di carattere finanziario, economico o patrimoniale. A tale fine, sono

considerati indicatori significativi quelli che misurano:

a) squilibri finanziari quali la rigidità della gestione corrente, l'adeguatezza dei fondi rischi a garanzia dei crediti inesigibili e dei contenziosi, l'esistenza di debiti fuori bilancio, il disordine nella gestione del patrimonio edilizio e del catasto, le carenze organizzative, la scarsa riscossione dei tributi, il ritardo nei pagamenti, la difficoltà di gestire il ciclo passivo della spesa, il ricorso alle anticipazioni di tesoreria, l'elevato livello del contenzioso, il mancato rispetto dei tempi del ciclo di bilancio, la difficoltà di impostare una coerente programmazione di bilancio e l'applicazione del regime di salvaguardia;

b) squilibri economici quali quelli derivanti: dalla presenza di un elevato tasso di disoccupazione, di fenomeni di deindustrializzazione, dallo spopolamento dei territori, dal grave dissesto idrogeologico, dalla presenza di fenomeni di criminalità organizzata e dalla difficoltà nella gestione dell'ordine pubblico e della convivenza.

Gli indicatori misurano anche le possibili criticità indotte nei bilanci degli enti locali dalla situazione debitoria delle società partecipate e sono completati da soglie per individuare le diverse tipologie di criticità e i livelli utili a promuovere buone pratiche per una sana gestione. Il quadro di valutazione è elaborato dal TARF, è sottoposto a revisione periodica ed è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il quadro di valutazione è strettamente correlato ai documenti di bilancio (preventivo e consuntivo) e il monitoraggio è riferito, con il metodo dello scorrimento, all'anno t-1 (di cui si ha il rendiconto), e al triennio del bilancio di previsione (t, t+1, t+2). I dati sono desunti dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e integrati da quelli del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE+). È lasciata all'ente locale la possibilità di indicare, nelle relazioni ai documenti di bilan-

cio, ulteriori indicatori idonei a individuare gli squilibri.

Gli articoli 245, 246 e 247 dispongono obblighi di segnalazione di fattori sintomatici di criticità finanziaria degli enti locali da parte di soggetti specifici. Il destinatario della segnalazione è la sezione regionale di controllo della Corte dei conti. L'articolo 246 prevede che l'organo di revisione segnali immediatamente agli organi amministrativi l'esistenza di criticità che possano determinare squilibri nella gestione. L'ente locale è tenuto ad attivare entro trenta giorni le misure necessarie e la citata sezione regionale valuta, nei successivi trenta giorni, la loro idoneità, ovvero la necessità di indirizzare lo stesso ente verso una procedura di risanamento finanziario. L'INPS, i fornitori di energia e di utenze telefoniche sono obbligati, pena la perdita del loro diritto di prelazione, ad avvisare l'ente locale che l'esposizione debitoria nei loro confronti ha superato un livello superiore a sei mesi. Se entro sessanta giorni l'ente non provvede a regolarizzare i pagamenti, i citati creditori segnalano il fatto alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. A un'analoga segnalazione è tenuto il tesoriere dell'ente locale per quanto concerne gli atti di pignoramento e la mancata restituzione delle anticipazioni di tesoreria o di fondi vincolati non ricostituiti (articolo 248 del TUEL). L'articolo 248 disciplina la procedura circolare di monitoraggio *ex ante*, incardinata nel ciclo di bilancio. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti predispongono, entro il 30 settembre di ogni anno, a seguito dell'approvazione dei rendiconti dell'anno t-1 da parte degli enti locali, una relazione contenente una valutazione finanziaria, economica e patrimoniale del comparto degli enti locali relativi al proprio territorio.

Per realizzare quanto previsto dagli articoli citati, è necessario sviluppare un sistema coordinato e integrato che renda possibile, subito dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno t-1 (30 aprile), la segnalazione automatica, attraverso un sistema di *scoreboard*, di eventuali anomalie, che consentano l'avvio tempestivo di istruttorie e l'attivazione della procedura di ri-

sanamento finanziario. Bisogna agire tempestivamente, nel corso dell'anno t, sul consuntivo dell'anno precedente, integrato, per quanto concerne gli incassi e i pagamenti, dal SIOPE+, da utilizzare con opportuni strumenti digitali. Subito dopo l'approvazione dei consuntivi da parte degli enti locali, attraverso una lettura automatica dei documenti, realizzata da un apposito sistema digitale integrato nella banca dati di cui all'articolo 249, sono trasferiti alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (entro il 30 giugno) e messe a disposizione dei cittadini (*open data*) le informazioni necessarie, che le sezioni regionali potranno integrare con apposite istruttorie, per la redazione della relazione da predisporre entro il 30 settembre (articolo 249, comma 4). Per la redazione della relazione le sezioni regionali si avvalgono, oltre che delle specifiche istruttorie, anche del quadro di valutazione e delle richiamate segnalazioni qualificate. La relazione individua, in un'apposita sezione, gli enti locali che presentano criticità finanziarie o squilibri eccessivi, compresi quelli emersi in corso d'anno ai sensi degli articoli 248-bis e 248-ter. La relazione è trasmessa ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e, contestualmente, sono deferiti al TARF e ai TARRF gli enti locali dichiarati in stato di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo. Il TARF può avocare al suo esame, con decisione motivata, gli enti deferiti alle articolazioni regionali che presentino situazioni di particolare complessità. L'articolo 248-bis disciplina il caso in cui il deferimento al TARF (o ai TARRF) si verifichi in corso d'anno nell'ambito del controllo che le sezioni regionali della Corte dei conti effettuano ai sensi dell'articolo 148-bis del TUEL. Se la sezione regionale accerta squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli equilibri di bilancio, deferisce l'ente locale, con propria deliberazione, al TARF (o ai TARRF), indicando la procedura di risanamento appropriata. L'articolo 248-ter disciplina invece il caso in cui sia l'ente locale stesso che, registrato uno

squilibrio strutturale nel bilancio non superabile con i normali mezzi, richieda l'attivazione della procedura di risanamento finanziario. In questo caso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti indica la tipologia di procedura che il TARF (o i TARRF) dovrà attivare. L'articolo 248-*quater* disciplina la sintesi del monitoraggio. La sezione delle autonomie della Corte dei conti, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta una relazione alle Camere in cui è rappresentata una sintesi qualitativa e quantitativa delle relazioni delle sezioni regionali previste dall'articolo 248, comma 1. La relazione dà conto delle procedure attivate negli anni precedenti e non ancora concluse ed evidenzia analogie e diversità di natura metodologica tra i diversi territori. La relazione tiene conto, inoltre, dell'evoluzione degli squilibri congiunturali e strutturali a livello regionale e nazionale e ne valuta l'impatto sulla criticità finanziaria degli enti locali, fornendo indicazioni e suggerimenti.

Sempre entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predisporre una relazione, allegata al Documento di economia e finanza, contenente un quadro di sintesi della criticità finanziaria del comparto degli enti locali in cui si dà conto dell'attività svolta dal TARF e dai TARRF, con l'indicazione delle azioni del Governo. L'articolo 249 disciplina la banca dati sull'equilibrio finanziario economico e patrimoniale degli enti locali, che è configurata come una sezione della BDAP. Si prevede un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni, per definire la struttura tecnico-informatica a supporto dell'intero processo. In questo ambito, particolare importanza riveste il richiamato sistema informativo necessario per una lettura integrata dei rendiconti degli enti, indispensabile per la redazione della relazione da predisporre entro il 30 settembre da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. L'articolo 250 regola la composizione e l'attività del TARF e delle

sue articolazioni regionali (TARRF). Il TARF è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso la Direzione centrale per la finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno. È composto da rappresentanti particolarmente qualificati nelle materie economiche, finanziarie, statistiche e di contabilità pubblica del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e delle città metropolitane. Il TARF si articola a livello regionale. Nelle regioni in cui il fenomeno della criticità finanziaria è più rilevante, il TARF propone l'istituzione, presso i capoluoghi di regione, dei TARRF, composti, analogamente all'organismo nazionale, da rappresentanti dei Ministeri (dell'interno e dell'economia e delle finanze) e delle associazioni rappresentative degli enti locali. Di norma, i TARRF intervengono in caso di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, anche se, nei casi di maggiore complessità, il TARF può avocare a sé, con adeguata motivazione, l'esame di un comune indipendentemente dalla sua popolazione. Il TARF e i TARRF svolgono le attività di supporto, valutazione, approvazione e monitoraggio dei piani connessi alle procedure di risanamento. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite, entro sessanta giorni, le funzioni, la durata e le modalità organizzative. Per i componenti non è previsto alcun compenso e, per lo svolgimento dei loro compiti, il TARF e i TARRF si avvalgono del supporto delle strutture del Ministero dell'interno (citata Direzione centrale per la finanza locale), del Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) e della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 150 del TUEL. Il TARF ha anche il compito di elaborare il

quadro di valutazione di cui all'articolo 244 e di favorire attività di studio e di analisi finalizzate a creare buone pratiche per evitare situazioni di difficoltà finanziaria, ovvero per il loro superamento.

Il capo II contiene le norme comuni alla procedura di risanamento finanziario. L'articolo 251 definisce la finalità della procedura di risanamento finanziario, cui è sottoposto un ente locale colpito o in procinto di essere colpito da gravi difficoltà finanziarie, che è quella di garantire un rapido ritorno alla normalità. La procedura di risanamento finanziario si distingue, in base alla richiamata decisione della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti in una procedura di risanamento per criticità finanziaria o per squilibrio eccessivo.

Nel corso della procedura di risanamento finanziario, all'ente locale è garantita la neutralizzazione dell'impatto delle manovre finanziarie sul proprio comparto. La procedura tiene conto, altresì, dell'esigenza di assicurare mezzi sufficienti per l'adempimento delle funzioni fondamentali dell'ente locale. Nel corso della procedura si procede a una verifica completa della situazione finanziaria dell'ente locale, allo scopo, tra l'altro, di analizzare le cause che hanno condotto alla formazione di livelli eccessivi di debito e di riscontrare ogni possibile irregolarità. Sono assicurate opportune forme di coinvolgimento, nell'ambito di processi partecipativi, delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, al fine di contribuire alla creazione di un consenso in merito ai relativi contenuti. Per garantire la trasparenza della procedura, la relativa documentazione è pubblicata in un'apposita sezione del sito *internet* istituzionale dell'ente locale, direttamente accessibile dalla *home page*.

L'articolo 251-*bis* detta alcune disposizioni sull'approvazione dei bilanci per gli enti sottoposti alla procedura di risanamento finanziario. Si stabilisce che l'attivazione della procedura non sospende la predisposizione e l'approvazione dei documenti di bilancio, a cui si applicano i termini ordinari e che sono raccordati, con un apposito allegato, al piano di risanamento.

In questo modo si garantisce una piena integrazione tra la procedura di risanamento finanziario e il ciclo di bilancio. A partire dal progetto di bilancio di previsione triennale successivo all'anno in cui è stata attivata la procedura di risanamento finanziario è rappresentato, nel documento contabile, il percorso di realizzazione dell'equilibrio, con particolare riferimento all'attivazione di entrate proprie e alla riduzione delle spese correnti. Per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente locale riorganizza i servizi relativi all'acquisizione delle entrate e attiva ogni altro cespite. Si prevede, inoltre, all'adeguamento dei contributi statali inferiori alla media della relativa fascia demografica. Per la riduzione delle spese correnti, l'ente locale riorganizza con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie e razionalizzando ogni previsione di spesa. Per le spese connesse all'esercizio di funzioni fondamentali e di servizi pubblici indispensabili è effettuata un'attenta ricognizione dei fabbisogni. L'ente locale emana i provvedimenti necessari per il risanamento economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti nonché delle aziende speciali, nel rispetto della normativa specifica in materia. Inoltre, sempre ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione organica con le disponibilità di bilancio, tenendo conto delle specifiche prescrizioni (articolo 269, comma 2) e delle figure necessarie per l'attuazione della procedura di risanamento finanziario.

La modulazione dei richiamati interventi è definita dal TARF (o dal TARRF), cui è sottoposto l'esame del progetto di bilancio, che è approvato entro sessanta giorni, in contraddittorio con l'ente locale, apportando le eventuali modifiche e integrazioni necessarie per il superamento della situazione di difficoltà finanziaria e fornendo all'ente le relative prescrizioni. Nel caso in cui non sia possibile approvare il bilancio a causa della gravità della situazione finanziaria, sono disposte le azioni conseguenti disciplinate dall'articolo 261 e le procedure per l'accertamento delle conseguenti responsabilità. L'articolo 251 disciplina l'avvio e la durata della procedura

di risanamento finanziario. La procedura è avviata dal TARF (o dai TARRF) entro dieci giorni dal deposito della deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si possono verificare tre casi: il primo, più rilevante, concentrato nella seconda decade di ottobre, scaturisce dal deposito delle deliberazioni annuali predisposte entro il 30 settembre, previste dall'articolo 248, cui si aggiungono le deliberazioni, in corso d'anno, ai sensi del 148-bis e su impulso dell'ente locale.

La durata complessiva della procedura è di cinque anni, calcolati a partire da quello successivo all'avvio: in pratica, se la maggioranza delle procedure sono attivate nel mese di ottobre dell'anno t , si prevede di completare il risanamento al massimo nell'anno $t+5$. Nel caso in cui si debba interrompere la procedura di risanamento per criticità finanziaria passando a quella per squilibrio eccessivo, è possibile aumentare la durata della procedura di altri due anni ($t+6$ e $t+7$). Nel caso limite, disciplinato dall'articolo 261, dell'attivazione di poteri sostitutivi, il tempo massimo concesso alla commissione straordinaria per il risanamento finanziario è di ventiquattro mesi. Pertanto, qualora si verifici questa ipotesi dopo avere tentato le due procedure ordinarie, l'orizzonte temporale massimo in cui ricondurre alla normalità finanziaria l'ente locale squilibrato sarebbe pari a nove anni.

Il capo III disciplina la procedura di risanamento per criticità finanziaria. L'articolo 253 dispone che la procedura si articola in due fasi: l'attivazione della procedura, di durata compresa tra centottanta e duecentotrenta giorni; l'attuazione e il monitoraggio, fino al massimo previsto nell'anno $t+5$. L'articolo 254 disciplina la fase di attivazione della procedura. I termini previsti sono tutti perentori. Si prevede la convocazione dell'ente locale da parte del TARF (o dei TARRF) entro trenta giorni dall'avvio della procedura (entro dieci giorni dal deposito della deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti). Entro lo stesso termine è indicato da parte del TARF (o dei TARRF) un commissario esperto di contabilità pubblica che,

per la durata della procedura di risanamento finanziario, affianca l'assessore al bilancio dell'ente locale, cui sono assegnate, con deliberazione della giunta, ove non siano già attribuite, le deleghe al bilancio, al patrimonio e alle società partecipate e che assume la denominazione di « assessore al risanamento ». L'onere necessario per il compenso del commissario, che non può superare quello dell'assessore al bilancio, è posto a carico dell'ente locale. Contestualmente è scelto, in accordo con l'ente locale in fase di risanamento, un ente locale con caratteristiche omogenee, per svolgere funzioni di tutoraggio nel corso della procedura, secondo il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello. Nei successivi novanta giorni, il consiglio dell'ente locale approva un progetto di piano di risanamento per criticità finanziaria (PRCF), della durata di cinque anni escluso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione. Nello stesso termine, il consiglio dell'ente locale approva, in caso di loro mancanza, il bilancio di previsione e il rendiconto dell'anno precedente. Nei successivi trenta giorni, il progetto di piano è esaminato dal TARF (o dai TARRF) in contraddittorio con l'ente locale; in caso di accordo, il PRCF è approvato dal TARF (o dai TARRF) con le relative raccomandazioni e prescrizioni allegate.

In caso di disaccordo, è previsto un confronto supplementare, della durata di venti giorni, al termine del quale, in caso di composizione delle divergenze, il PRCF è approvato dal TARF (o dai TARRF). In caso di persistenza del disaccordo, prevale la posizione del tavolo e l'ente locale può, con propria deliberazione, ribadire la propria posizione, di cui la sezione regionale potrà tenere conto in sede di valutazione del PRCF. Successivamente a questa fase di confronto supplementare, o a seguito dell'approvazione in prima battuta del piano, il PRCF è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti che, nei successivi trenta giorni, si esprime con propria deliberazione. In caso di approvazione, il piano passa alla fase di attuazione e monitoraggio.

In caso di diniego, il TARF e i TARRF esaminano e riapprovano il PRCF, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi, apportando le modificazioni e le integrazioni formulate dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Con l'approvazione della nuova versione del PRCF, si avvia la fase di attuazione e monitoraggio. In caso di non accoglimento, in tutto o in parte, da parte del TARF e dei TARRF, delle modificazioni e integrazioni formulate, la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi, decide, con propria deliberazione, l'approvazione o il rigetto del PRCF. In caso di approvazione del PRCF, si avvia la fase di attuazione e monitoraggio. In caso di rigetto del PRCF, il TARF e i TARRF si conformano alle modificazioni e integrazioni indicate dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Avverso la deliberazione di diniego è possibile, entro trenta giorni, il ricorso alle sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, che è chiamata a dirimere, entro i successivi novanta giorni, la controversia. In caso di ricorso, quindi, la fase di attivazione del piano può prevedere altri centoventi giorni, che si aggiungono ai duecentotrenta indicati dall'articolo 253, per un totale di trecentocinquanta giorni. L'articolo 255 disciplina la fase di attuazione e monitoraggio della procedura di risanamento per criticità finanziaria. Si prevede un confronto serrato tra il TARF (o il TARRF) e l'ente locale, con valutazioni almeno trimestrali per verificare l'attuazione del PRCF. Il TARF (o il TARRF) elabora una relazione annuale, entro il 28 febbraio, sull'attuazione del piano e la prima relazione è prodotta allo scadere del primo anno successivo all'avvio della procedura di risanamento finanziario. La ragione di questa scelta è quella di riconoscere al TARF (o al TARRF) un tempo congruo (oltre un anno) per incardinare la procedura di risanamento (nei casi « normali », avviati nel mese di ottobre dell'anno t, considerando centottanta giorni per la fase di approvazione, si hanno oltre otto mesi per avviare

l'attuazione del piano, fino al termine dell'anno t+1).

La sezione regionale di controllo della Corte dei conti valuta la relazione nell'ambito dell'esame del rendiconto di gestione dell'ente (articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266). Nel caso « normale », la prima relazione sarà prodotta entro il mese di febbraio dell'anno t+2 (dall'avvio della procedura), due mesi prima dell'approvazione del rendiconto relativo al primo anno di attuazione del piano (t+1). La sezione regionale ha, pertanto, a disposizione gli elementi, sempre integrabili con specifica istruttoria, per una valutazione accurata. Dall'anno seguente il procedimento va a regime fino al suo completamento attestato da una deliberazione finale della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, che sancisce il conseguimento del risanamento finanziario.

La relazione contiene la valutazione sull'attuazione del PRCF e degli effetti delle raccomandazioni e prescrizioni indirizzate all'ente locale nell'anno precedente, nonché le eventuali correzioni e integrazioni da apportare nell'anno successivo per un aggiornamento dinamico del PRCF. La relazione è trasmessa al consiglio dell'ente locale e alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti che, nell'ambito della sua valutazione sul rendiconto dell'ente, può richiedere al TARF e ai TARRF puntuali modificazioni e integrazioni, che sono inserite, dandone evidenza specifica, nell'aggiornamento dinamico del PRCF. Se all'esito del controllo si accerta un grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi del PRCF, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente locale al termine del periodo di durata del piano stesso, si determina l'attivazione della procedura di risanamento per squilibrio eccessivo di cui al capo IV. Anche in questo caso è previsto il ricorso alle sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione. L'articolo 256 definisce la struttura del PRCF, richiamata anche dall'articolo 260, relativo al piano di risanamento per squilibrio eccessivo (PRSE), per gli elementi comuni alle due procedure. Il piano

deve indicare: le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 148-bis, in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi di equilibrio del bilancio accertati dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti; la puntuale ricognizione, con la relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio; l'individuazione, con le relative quantificazioni e la previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di cinque anni, a partire da quello successivo alla data di accettazione del piano. Ai fini della predisposizione del PRCF, l'ente locale è tenuto a effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il loro finanziamento può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio convenuto con i creditori. Per pianificare la rateizzazione dei pagamenti, l'ente locale interessato può richiedere all'agente della riscossione una dilazione, per una durata massima di dieci anni, dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualità comprese nel piano di risanamento dell'ente e dei carichi affidati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. Per queste dilazioni l'ente locale è tenuto a rilasciare un'apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo 206 del TUEL quale garanzia del pagamento. Sulla base delle prescrizioni del TARF o del TARRF l'ente può deliberare le aliquote o le tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga a eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente ed è soggetto a controlli, da parte del TARF o del TARRF, sui servizi a domanda individuale, sul servizio di acquedotto e sul servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed

equiparati. I controlli si estendono anche alle dotazioni organiche e alle assunzioni di personale, in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria e alle necessità connesse all'attuazione del piano.

L'ente locale è tenuto a effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche a esse sottostanti e una verifica della consistenza e dell'integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione. L'ente è tenuto, inoltre, a effettuare: una rigorosa revisione della spesa con l'indicazione di precisi obiettivi di razionalizzazione; una verifica e la relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati; una verifica della situazione di tutti gli organismi e società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente; una ricognizione dei fabbisogni connessi allo svolgimento delle funzioni fondamentali e dei servizi essenziali. Inoltre, è tenuto a predisporre un prospetto di conciliazione dei debiti e dei crediti, da allegare al PRCF, con le società partecipate cui è vietato, per la durata della procedura di risanamento finanziario, emettere fatture per interessi passivi nei confronti dell'ente locale. Infine, può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, nonché all'assunzione di mutui necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel PRCF. La struttura del piano si compone di tre parti: analisi dei fattori e delle cause dello squilibrio; misure di risanamento; prospetti riepilogativi. Questi ultimi sono definiti dal TARF in modo uniforme per tutti gli enti locali.

Il capo IV disciplina la procedura di risanamento per squilibrio eccessivo. L'ar-

ticolo 257 indica che la procedura, analogamente a quella per criticità finanziaria, si articola in due fasi. Sono più lunghi i tempi previsti per la fase di attivazione, compresi tra duecentosessanta e trecentosessanta giorni, mentre la fase di attuazione e monitoraggio si conclude entro il quinquennio successivo all'anno di attuazione della procedura. Anche in questo caso i termini sono perentori. L'articolo 258 disciplina la fase di attivazione della procedura che, come quella per criticità finanziaria, prevede come primo atto la convocazione dell'ente locale, entro trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Entro lo stesso termine il TARF e i TARRF nominano un commissario esperto di contabilità pubblica, chiamato a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 262. Analogamente alla procedura di risanamento per criticità finanziaria, è prevista l'individuazione di un comune con funzioni di tutore. L'assessore al bilancio, che assume le deleghe al bilancio, al patrimonio e alle società partecipate, è affiancato, in questo caso, da un gruppo di supporto indicato dal TARF o dal TARRF. L'approvazione del PRSE da parte dell'ente locale è prevista nei centottanta giorni successivi. Il termine più lungo è dovuto, oltre che alla presumibile maggiore complessità della situazione finanziaria, alla necessità di consentire al commissario di predisporre il piano di rilevazione delle passività (PRIL). Sono, inoltre, previsti il pagamento, da parte del commissario, entro sessanta giorni dall'avvio della fase di attuazione della procedura, delle somme indicate nel PRIL approvato e la redazione del rendiconto della gestione, da parte del commissario, entro i successivi sessanta giorni. Il rendiconto di gestione è sottoposto, entro cinque giorni, all'approvazione della giunta e, entro i successivi trenta giorni, del consiglio dell'ente locale. Il rendiconto della gestione è allegato al rendiconto dell'ente locale.

Nel caso in cui la sezione regionale di controllo della Corte dei conti rilevi, nell'ambito della valutazione del rendiconto dell'ente locale, un grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi del PRSE, ov-

vero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente, dispone le azioni conseguenti previste dall'articolo 261. Contro questa decisione è possibile ricorrere alle sezioni riunite della stessa Corte in speciale composizione. L'articolo 260 disciplina il PRSE richiamando le disposizioni relative al PRCF. Si prevede che il PRSE indichi in un'apposita sezione le azioni di investimento predisposte per l'attuazione delle finalità del Fondo previsto dall'articolo 268 (attivare, contestualmente alla riorganizzazione finanziaria e amministrativa, le potenzialità dei territori e delle comunità locali, per garantire uno sviluppo stabile e duraturo, in grado di prevenire le situazioni di squilibrio eccessivo). Nella definizione di queste azioni devono essere comprese forme di coinvolgimento della comunità locale e il connesso monitoraggio finanziario, fisico e procedurale. L'articolo 261 stabilisce le azioni conseguenti, che rappresentano il terzo stadio della procedura di risanamento finanziario. Si tratta di uno stadio straordinario, per affrontare le situazioni di maggiore criticità, che si distingue da quelli disciplinati nei capi III e IV. Le ipotesi nelle quali si prevede l'attivazione della procedura sono due: quella prevista dall'articolo 251-bis, comma 10 (impossibilità di redigere il piano di risanamento e di approvare i bilanci dell'ente); il fallimento del percorso previsto dalle procedure di risanamento per criticità finanziaria e per squilibrio eccessivo, precedentemente attivate in modo sequenziale. Valutata l'impossibilità di realizzare il risanamento finanziario dell'ente locale, il TARF predispone una relazione per i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.

Il TARF e i TARRF, nei trenta giorni successivi, esaminano il PRSE e il PRIL, con modalità analoghe a quelle della procedura di risanamento per criticità finanziaria. In caso di disaccordo con l'ente locale è previsto un confronto supplementare di trenta giorni per trovare una composizione. In caso di persistenza del disaccordo prevale la posizione del TARF e dei TARRF, ma l'ente locale può, entro quindici giorni, con apposita deliberazione, ri-

badire la propria posizione. La sezione regionale di controllo della Corte dei conti esamina il PRSE e il PRIL approvati nei trenta giorni successivi al confronto tra il TARF e i TARRF e l'ente locale. In caso di approvazione, il PRSE passa alla fase di attuazione e monitoraggio. In caso di diniego, il TARF e i TARRF approvano, entro i successivi trenta giorni, il piano, apportando le modificazioni e le integrazioni formulate dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e si passa alla fase di attuazione e monitoraggio. In caso di non accoglimento, in tutto o in parte, delle proposte del giudice contabile da parte del TARF e dei TARRF, la sezione regionale, entro i successivi trenta giorni, decide nuovamente. In caso di approvazione, si passa alla fase di attuazione e monitoraggio. In caso di rigetto, il TARF e i TARRF si conformano alle determinazioni della sezione regionale e possono appellarsi alle sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale. L'articolo 259 disciplina la fase di attuazione e monitoraggio della procedura di risanamento per squilibrio eccessivo. Il meccanismo è, per una parte, analogo a quello definito per la procedura di risanamento per criticità finanziaria di cui all'articolo 255 (valutazione almeno trimestrale da parte del TARF e dei TARRF, loro relazione annuale a partire dallo scadere dell'anno successivo all'avvio della procedura, valutazione annuale della sezione regionale, con la possibilità di indicare integrazioni e correzioni, deliberazione finale al termine del completamento del risanamento). I consigli comunali e provinciali interessati dalla procedura sono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del TARF. Dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione alle Camere e il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione straordinaria per il risanamento finanziario, composta di tre membri esperti in contabilità pubblica. La

commissione si avvale, per l'attuazione del risanamento dell'ente, del supporto del TARF, che individua un adeguato gruppo composto da personale specializzato per fornire aiuto all'ente locale nell'attuazione del risanamento. La commissione, ferme restando le forme di partecipazione popolare prevista dagli statuti, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e di valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'ANCI, dell'UPI, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi, prorogabili fino a un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di realizzare un completo risanamento finanziario dell'ente locale. Le elezioni degli organi sciolti si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182. La commissione, a conclusione dei suoi lavori, trasmette ai nuovi organi dell'ente locale un documento di sintesi delle azioni di risanamento attuate, nonché le indicazioni e le raccomandazioni utili per favorire la stabilità finanziaria. Si prevede, infine, che i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze assumano, di concerto, eventuali ulteriori iniziative legislative, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

L'articolo 262 disciplina le attribuzioni del commissario di cui all'articolo 258, comma 1, lettera *b*), che, per il periodo precedente alla data di avvio della procedura di risanamento finanziario, provvede alla rilevazione della massa passiva, all'acquisizione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento (anche mediante l'alienazione di beni patrimoniali) e alla liquidazione al pagamento della massa passiva. Il commissario fa parte degli organi istituzionali dell'ente locale per tutta la durata della procedura di risanamento e provvede al ripiano dell'indebitamento pre-

gresso con i mezzi consentiti dalla legge, segnalando eventuali danni recati all'ente locale o all'erario alla procura della Corte dei conti e al Ministero dell'interno, tramite le prefetture-uffici territoriali del Governo. L'articolo 263 disciplina le modalità di rilevazione della massa passiva. Il commissario provvede al suo accertamento definendo un piano di rilevazione, attraverso un avviso, entro dieci giorni dalla sua nomina, che invita chiunque ritenga di averne diritto, entro sessanta giorni, a trasmettere la documentazione relativa a crediti vantati nei confronti dell'ente locale. Nel piano di rilevazione sono compresi i debiti fuori bilancio, quelli derivanti dalle procedure esecutive in corso e da transazioni compiute dal commissario, che può chiedere agli uffici attestazioni sull'effettiva resa delle prestazioni che hanno prodotto debiti (i responsabili provvedono entro sessanta giorni, dopo i quali si perfeziona l'insussistenza del debito). In caso di mancato rispetto dei termini o di negligenza e ritardi non giustificati, il TARF può sostituire il commissario. Il piano di rilevazione della massa passiva è approvato su proposta del commissario dagli organi dell'ente locale, entro cinque giorni dall'accertamento, e comprende, in un apposito allegato, l'elenco delle passività non inserite, corredato dei provvedimenti di diniego e della documentazione relativa.

Il piano di rilevazione della massa passiva è approvato dal TARF entro sessanta giorni, con le eventuali modifiche e integrazioni necessarie per procedere all'estinzione dei debiti e, così integrato, assume la denominazione di PRIL e insieme al PRSE è esaminato con le procedure di cui all'articolo 258. In allegato al PRIL sono indicate le pretese escluse dalla liquidazione. Entro trenta giorni dall'approvazione del PRIL l'ente locale individua con propria deliberazione i soggetti responsabili dei debiti esclusi dalla liquidazione, dandone contestuale comunicazione agli stessi e ai creditori. In caso di omissione scattano i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 136. L'articolo 264 disciplina l'acquisizione dei mezzi finanziari per il risanamento. Tra i compiti del commissario è previsto l'accertamento

della massa attiva costituita da anticipazioni di liquidità dello Stato e da residui da riscuotere, da ratei di mutuo non utilizzati, da altre entrate e da alienazioni patrimoniali. Il commissario provvede a riscuotere i ruoli pregressi e ad accertare le entrate tributarie per le quali l'ente locale ha omesso la predisposizione dei ruoli. Compete al commissario anche l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria e dei residui connessi a fondi a gestione vincolata. Egli può utilizzare l'avanzo di amministrazione non vincolato. La massa attiva è protetta da procedure esecutive.

Il capo V disciplina gli strumenti per il risanamento finanziario. L'articolo 265 dispone la sospensione delle procedure esecutive dalla data di avvio alla data di chiusura della procedura di risanamento finanziario. L'articolo 266 disciplina le responsabilità degli amministratori che hanno determinato lo squilibrio finanziario. L'articolo 267 prevede l'istituzione di un Fondo di rotazione per il risanamento finanziario. I criteri di assegnazione delle risorse del Fondo, specificati da un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono fissati per un importo massimo di 300 euro per abitante per i comuni e di 20 euro per abitante per le province e le città metropolitane e tengono conto dell'azione di incremento delle entrate e di riduzione delle spese attivata dall'ente locale. L'accesso al Fondo è determinato dal TARF (e dai TARRF) in relazione al grado di criticità finanziaria dell'ente locale. Il Fondo è destinato esclusivamente al pagamento dei debiti indicati nella procedura di risanamento finanziario ed è protetto da azioni esecutive. L'articolo 268 istituisce il Fondo per lo sviluppo degli enti locali in procedura di risanamento per squilibrio eccessivo. La finalità del Fondo è quella di attivare, contestualmente alla riorganizzazione finanziaria e amministrativa, le potenzialità dei territori e delle comunità locali, per garantire uno sviluppo stabile e duraturo, in grado di prevenire le situazioni di squilibrio eccessivo. Anche in questo caso è previsto un decreto analogo a

quello dell'articolo 267 per disciplinare l'accesso al Fondo. I criteri di assegnazione delle risorse prevedono un importo massimo di 150 euro per abitante per i comuni e di 10 euro per le province e le città metropolitane. Le risorse del Fondo sono destinate esclusivamente a investimenti indicati nel PRSE. Anche per queste somme è disposta la protezione da azioni esecutive.

Il capo VI reca disposizioni di completamento. L'articolo 269 indica i criteri di determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle dotazioni organiche rinviando a un decreto del Ministro dell'interno. L'articolo 269-*bis* reca misure per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso. L'articolo 269-*ter* prevede il regolamento di attuazione del titolo in esame, da adottare entro novanta giorni, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

L'articolo 2 della presente proposta di legge prevede disposizioni transitorie per disciplinare le procedure di riequilibrio pluriennale e di dissesto ancora attive alla data di entrata in vigore della legge. Entro tre mesi da tale data, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti stabiliscono, con propria deliberazione, se le richieste di attivazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, attivate ai sensi dell'articolo 243-*bis* del TUEL dagli enti locali, siano riconducibili a una procedura di risanamento per criticità finanziaria o per squilibrio eccessivo. Gli enti locali sono deferiti, entro cinque giorni dalla citata deliberazione, al TARF e ai TARRF. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, gli enti locali in procedura di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del TUEL, per i quali non sia stato ancora approvato il rendiconto di gestione, sono deferiti al TARF e ai TARRF per l'attivazione della procedura di risanamento per squilibrio eccessivo. Copia della documentazione relativa alle procedure attivate ai sensi degli articoli 243-*bis* e 244 è tra-

smessa al TARF e ai TARRF. La documentazione è inserita nel sistema informativo di cui all'articolo 249 del TUEL. Tale documentazione è utilizzata nella procedura di risanamento per criticità finanziaria. Per gli enti locali, su proposta del TARF, in

accordo con l'ente locale interessato, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono valutare, con propria deliberazione, la fine anticipata della fase di attuazione e monitoraggio della procedura di risanamento finanziario.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Il titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« TITOLO VIII

ENTI LOCALI IN SITUAZIONE
DI CRITICITÀ FINANZIARIA
O DI SQUILIBRIO ECCESSIVO

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI
E STRUMENTI DI MONITORAGGIO

Art. 242.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente titolo reca disposizioni volte a individuare, prevenire e risolvere le situazioni di criticità finanziaria e di squilibrio eccessivo delle città metropolitane, delle province e dei comuni.

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Art. 243.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) "enti locali": città metropolitane, province e comuni;

b) "equilibrio finanziario, economico e patrimoniale": l'assenza di disavanzo di amministrazione che comporta, in fase di previsione e di rendiconto, un saldo netto

da finanziare, costituito dalle entrate finali meno le spese finali, non negativo, incrementato dell'avanzo di amministrazione, ove esistente;

c) "criticità finanziaria": la presenza di un disavanzo di amministrazione non ripianabile entro i termini e con le modalità previsti dall'articolo 188;

d) "squilibrio eccessivo": l'impossibilità di soddisfare le obbligazioni, mettendo a rischio lo svolgimento delle funzioni fondamentali;

e) "TARF": Tavolo nazionale per il risanamento finanziario degli enti locali;

f) "TARRF": tavolo regionale per il risanamento finanziario degli enti locali;

g) "organo di revisione": l'organo di revisione economico-finanziaria previsto dall'articolo 234.

Art. 244.

(Quadro di valutazione)

1. Il quadro di valutazione, predisposto tenendo conto delle caratteristiche dimensionali degli enti locali, è costituito da un insieme di indicatori, finalizzati a individuare squilibri di carattere finanziario, economico o patrimoniale. A tale fine, sono considerati indicatori significativi quelli che misurano:

a) squilibri finanziari, quali la rigidità della gestione corrente, l'adeguatezza dei fondi rischi a garanzia dei crediti inesigibili e dei contenziosi, l'esistenza di debiti fuori bilancio, il disordine nella gestione del patrimonio edilizio e del catasto, le carenze organizzative, la scarsa riscossione dei tributi, il ritardo nei pagamenti, la difficoltà di gestire il ciclo passivo della spesa, il ricorso alle anticipazioni di tesoreria, l'elevato livello del contenzioso, il mancato rispetto dei tempi del ciclo di bilancio, la difficoltà di impostare una coerente programmazione di bilancio o l'applicazione del regime di salvaguardia;

b) squilibri economici, quali quelli derivanti dalla presenza di un elevato tasso di

disoccupazione, di fenomeni di deindustrializzazione, dallo spopolamento dei territori, dal grave dissesto idrogeologico, dalla presenza di fenomeni di criminalità organizzata o dalla difficoltà nella gestione dell'ordine pubblico e della convivenza.

2. Gli indicatori misurano, altresì, le possibili criticità nei bilanci degli enti locali determinate dalla situazione debitoria, anche potenziale, delle società partecipate.

3. Gli indicatori sono corredati delle soglie di riferimento per l'individuazione degli enti locali in situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo, nonché delle soglie utili a promuovere buone pratiche per la sana gestione degli enti locali.

4. Il quadro di valutazione è elaborato dal TARF ed è sottoposto a revisione con cadenza almeno triennale, anche al fine di tenere conto dell'evoluzione delle fonti normative che possono incidere sugli equilibri finanziari, economici e patrimoniali, nonché delle criticità evidenziate nei rapporti sulla finanza regionale e locale e degli elementi emersi nelle linee guida sui controlli adottate dalla sezione autonomie della Corte dei conti. Il TARF rende pubbliche le modifiche alla composizione del quadro di valutazione e alle relative soglie, nonché alla metodologia su cui esso è basato. Gli indicatori e le relative soglie sono adottati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

5. Il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione sono corredati del quadro di valutazione per il periodo di riferimento di ciascun documento contabile. Le annualità considerate dal monitoraggio sono riferite al rendiconto dell'anno precedente e al bilancio triennale di previsione relativo all'anno in corso e al successivo biennio. I dati sono desunti dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, integrati, per una lettura aggiornata, con i dati del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE+).

6. Fermo restando l'obbligo di utilizzo del quadro di valutazione, l'ente locale che

non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indicatori elaborati, ne specifica le ragioni nella relazione di accompagnamento al bilancio di previsione e al rendiconto di gestione e indica, nella medesima relazione, gli ulteriori indicatori idonei a far ragionevolmente presumere gli squilibri.

Art. 245.

(Obbligo di segnalazione degli organi di controllo dell'ente locale)

1. L'organo di revisione valuta periodicamente e, in ogni caso, in sede di predisposizione del parere sul bilancio di previsione e sul rendiconto di gestione, se è rispettato l'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale dell'ente locale e quale è il prevedibile andamento della gestione, segnalando immediatamente agli organi amministrativi l'esistenza di criticità che possano determinare il sopraggiungere di squilibri nella gestione affinché siano assunti gli opportuni provvedimenti.

2. Della segnalazione di cui al comma 1, che deve essere motivata, fatta per iscritto e inviata agli organi amministrativi dell'ente locale a mezzo di posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, è informata contestualmente la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni.

3. L'ente locale è tenuto ad attivare, entro trenta giorni, le misure necessarie per il superamento delle criticità indicate dall'organo di revisione. Delle misure adottate è informata la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti che, entro i successivi trenta giorni, delibera l'avvenuto superamento delle criticità. In caso contrario, indica lo stato di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo in cui versa l'ente locale e lo deferisce al TARF, nel caso di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di province e di città metropolitane, o, al TARRF, nel caso di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.

4. La segnalazione agli organi di amministrazione e alla competente sezione re-

gionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, costituisce causa di esonero dalla responsabilità di cui all'articolo 266. La segnalazione effettuata ai sensi del presente articolo non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico.

Art. 246.

(Obblighi di segnalazione da parte dei creditori qualificati)

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e i fornitori dei servizi di luce, gas e telefono hanno l'obbligo, a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, di dare avviso al legale rappresentante dell'ente locale debitore, al presidente dell'assemblea e all'organo di revisione, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui è in possesso, o, in mancanza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo istituzionale, che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante di cui al comma 2 e che, se entro sessanta giorni dalla ricezione dell'avviso non avrà estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con le modalità previste dalla legge, l'INPS e i fornitori ne faranno segnalazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

2. Ai fini del comma 1, l'esposizione debitoria è di importo rilevante quando l'ente locale debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente, ovvero di oltre sei mesi nel pagamento delle utenze.

3. L'avviso all'ente locale debitore di cui al comma 1 deve essere inviato dall'INPS, ovvero dai fornitori dei servizi di luce, gas e telefono, entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, per iscritto, a mezzo di posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino l'avvenuta ricezione.

4. Scaduto il termine di sessanta giorni di cui al comma 1 senza che l'ente locale debitore abbia dato prova di aver estinto il

proprio debito o di averlo altrimenti regolarizzato per intero con le modalità previste dalla legge o di essere in regola con il pagamento rateale previsto dall'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, l'INPS, ovvero i fornitori dei servizi di luce, gas e telefono, procedono senza indugio alla segnalazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La segnalazione è effettuata con modalità telematiche definite d'intesa con le competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Art. 247.

(Obblighi di segnalazione da parte del tesoriere)

1. Il tesoriere dell'ente locale interessato è tenuto a comunicare tempestivamente all'organo di revisione e alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti gli atti di pignoramento che gli sono stati notificati nonché l'ammontare delle anticipazioni di tesoreria non restituite entro centottanta giorni dalla loro attivazione e in ogni caso entro la fine dell'esercizio finanziario di riferimento. Entro lo stesso termine segnala, altresì, l'esistenza di fondi vincolati non ricostituiti. La segnalazione è indirizzata al legale rappresentante dell'ente locale, al presidente dell'assemblea e all'organo di revisione. La segnalazione deve essere formulata per iscritto, a mezzo di posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino l'avvenuta ricezione.

Art. 248.

(Relazione sull'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale degli enti locali)

1. La competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti predisponde, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione contenente una valutazione finanziaria, economica e patrimoniale del comparto degli enti locali del proprio territorio, avvalendosi, oltre alle specifiche attività istruttorie, del sistema informativo di cui all'articolo 249, comma 4. Ulteriori ele-

menti per la redazione della relazione sono il quadro di valutazione di cui all'articolo 244, anche sulla base dell'andamento degli indicatori nell'ultimo triennio, e le segnalazioni di cui agli articoli 245, 246 e 247. La relazione elenca, in un'apposita sezione, gli enti locali che presentano criticità finanziarie o squilibri eccessivi, compresi quelli individuati ai sensi degli articoli 248-*bis* e 248-*ter*.

2. La competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di cui al comma 1, trasmette la relazione al Ministero dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato, deferendo contestualmente gli enti locali in condizione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo al TARF, nel caso di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di province e di città metropolitane, o al TARRF, nel caso di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti. Il TARF può avocare al suo esame, con decisione motivata, gli enti locali deferiti al TARRF che presentino situazioni di particolare complessità.

3. Il deferimento di cui al comma 2 del presente articolo avviene per il tramite della banca dati di cui all'articolo 249.

Art. 248-*bis*.

(Richiesta di attivazione del TARF e dei TARRF da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti)

1. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 248-*bis*, se le competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli equilibri di bilancio deferiscono l'ente locale, con propria deliberazione, al TARF, nel caso di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di province e di città metropolitane, e al TARRF, nel caso di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.

2. Nel dispositivo della deliberazione di cui al comma 1 è indicato se la procedura

richiesta è finalizzata al superamento della criticità finanziaria o dello squilibrio eccessivo.

Art. 248-ter.

(Richiesta di attivazione del TARF e dei TARRF da parte dell'ente locale)

1. Gli enti locali per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui rispettivi bilanci, sussistono squilibri strutturali del bilancio, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono chiedere l'attivazione, con deliberazione consiliare, della procedura per il risanamento finanziario prevista dall'articolo 251.

2. La richiesta di cui al comma 1 del presente articolo riguarda, ove ne ricorrano le condizioni, la nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141, comma 3.

3. La deliberazione di ricorso alla procedura per il risanamento finanziario è trasmessa, entro cinque giorni dalla data di approvazione, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, al TARF, nel caso di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di province e di città metropolitane, e al TARRF, nel caso di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.

4. La competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti indica, con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di trasmissione della deliberazione dell'ente locale, se la procedura richiesta è finalizzata al superamento della criticità finanziaria o dello squilibrio eccessivo.

Art. 248-quater.

(Sintesi del monitoraggio)

1. La competente sezione delle autonomie della Corte dei conti, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta una relazione alle Camere in cui è contenuta una sintesi qualitativa e quantitativa delle relazioni di cui

all'articolo 248, comma 1. La relazione dà conto, altresì, dell'andamento delle procedure attivate negli anni precedenti e non ancora concluse. In particolare, la relazione evidenzia analogie e diversità di natura metodologica e sistematica tra i diversi territori.

2. La relazione di cui al comma 1 tiene conto dell'evoluzione degli squilibri congiunturali e strutturali a livello regionale e nazionale e ne valuta l'impatto sulla criticità finanziaria degli enti locali, fornendo indicazioni e suggerimenti.

3. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione, allegata al Documento di economia e finanza, contenente un quadro di sintesi della criticità finanziaria del comparto degli enti locali in cui si dà conto dell'attività svolta dal TARF e dai TARRF, con l'indicazione delle azioni del Governo.

Art. 249.

(Banca dati sull'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale degli enti locali)

1. La banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è integrata con un'apposita sezione denominata “Banca dati sull'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale degli enti locali” (BDAP-EFEP), per la gestione e la completa digitalizzazione delle procedure di criticità finanziaria e di squilibrio eccessivo.

2. Le informazioni del quadro di valutazione trasmesse da ciascun ente locale, ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla BDAP, alimentano contestualmente la BDAP-EFEP.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposi-

zione, sono definiti la struttura tecnico-informatica e il livello di abilitazione all'operatività dei soggetti coinvolti nella BDAP-EFEP. LaBDAP-EFEP assicura la completa digitalizzazione del processo amministrativo di risanamento finanziario e garantisce la piena trasparenza di ciascuna fase.

4. La BDAP-EFEP è, altresì, integrata con un sistema informativo *open data*, definito nell'ambito della struttura tecnico-informatica di cui al comma 3, in grado di fornire, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni necessarie alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti per la redazione della relazione di cui all'articolo 248.

Art. 250.

(Istituzione, composizione e attività del TARF e dei TARRF)

1. Presso il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il TARF.

2. Il TARF è composto da rappresentanti, particolarmente qualificati nelle materie economiche, finanziarie, statistiche e di contabilità pubblica, del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dell'ANCI, dell'UPI e delle città metropolitane.

3. Presso i capoluoghi di regione sono istituiti, in base alle esigenze effettive, su proposta del TARF e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i TARRF.

4. I TARRF sono composti da rappresentanti del Ministero dell'interno, prefetture-uffici territoriali del Governo, e del Ministero dell'economia e delle finanze – ragionerie territoriali dello Stato, dell'ANCI e dell'UPI.

5. Il TARF e i TARRF svolgono le attività di supporto, valutazione, approvazione e monitoraggio dei piani di cui ai capi II e III.

6. Il TARF ha il compito, altresì, di elaborare il quadro di valutazione di cui

all'articolo 244 e di favorire le attività di studio e le analisi finalizzate a predisporre buone pratiche per evitare situazioni di difficoltà finanziaria, ovvero per il loro superamento.

7. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le funzioni, le modalità di organizzazione e di funzionamento nonché la durata dei TARF e dei TARRF.

8. Ai componenti dei TARF e dei TARRF non è corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborso di spese.

9. Il TARF si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il TARF si avvale, altresì, della Commissione per la finanza e degli organici degli enti locali di cui all'articolo 155.

CAPO II

PROCEDURA DI RISANAMENTO FINANZIARIO. NORME COMUNI

Art. 251.

(Finalità della procedura di risanamento finanziario)

1. Un ente locale colpito o in procinto di essere colpito da gravi difficoltà finanziarie è sottoposto alla procedura di risanamento finanziario, al fine di ricondurre alla normalità la situazione finanziaria dell'ente stesso.

2. La procedura di cui al comma 1 si distingue, in base alla decisione della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti assunta ai sensi degli articoli 248, comma 1, 248-bis, comma 2, e 248-ter, comma 4, in una procedura per criticità finanziaria o per squilibrio eccessivo.

3. Nel corso della procedura per il risanamento finanziario, all'ente locale è garantita la neutralizzazione dell'impatto delle manovre finanziarie sul proprio comparto.

4. La procedura di risanamento finanziario tiene conto dell'esigenza di assicurare mezzi sufficienti per l'adempimento delle funzioni fondamentali dell'ente locale.

5. Nel corso della procedura di risanamento finanziario si procede a una verifica completa della situazione finanziaria dell'ente locale, anche allo scopo di analizzare le cause che hanno condotto alla formazione di livelli eccessivi di debito e di riscontrare ogni possibile irregolarità.

6. Nel corso della procedura di risanamento finanziario sono assicurate opportune forme di coinvolgimento, nell'ambito di processi partecipativi, delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, al fine di contribuire alla creazione di un consenso in merito ai relativi contenuti.

7. La documentazione relativa alla procedura di risanamento finanziario è pubblicata in un'apposita sezione del sito *internet* istituzionale dell'ente locale, direttamente accessibile dalla *home page*.

Art. 251-bis.

(Disposizioni sull'approvazione dei bilanci)

1. L'attivazione della procedura di cui all'articolo 251 non sospende la predisposizione e l'approvazione dei documenti di bilancio, a cui si applicano i termini ordinari e che sono raccordati, con un apposito allegato, sulla base della distinzione di cui all'articolo 251, comma 2, al piano di risanamento per criticità finanziaria (PRCF) o per squilibrio eccessivo (PRSE).

2. A partire dal progetto di bilancio di previsione triennale successivo all'anno in cui è stata attivata la procedura di risanamento finanziario, è definito il percorso di realizzazione dell'equilibrio, con particolare riferimento all'attivazione di entrate proprie e alla riduzione delle spese correnti.

3. Per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente locale provvede riorganizzando i servizi relativi all'acquisizione delle entrate e attivando ogni altro cespite.

4. Con la presentazione del progetto di bilancio di cui al comma 2 sono adeguati alla media unica nazionale e a quella della fascia demografica di appartenenza, come definita dal decreto di cui all'articolo 269, comma 1, i contributi statali delle città metropolitane, delle province e dei comuni per i quali le risorse di parte corrente sono disponibili in misura inferiore, quale fattore del consolidamento finanziario della gestione.

5. Per la riduzione delle spese correnti, l'ente locale riorganizza con criteri di efficienza i propri servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie e le previsioni di spesa. Per le spese connesse all'esercizio di funzioni fondamentali e di servizi pubblici indispensabili l'ente locale procede a un'accurata ricognizione dei fabbisogni. L'ente locale emana i provvedimenti necessari per il risanamento economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti nonché delle aziende speciali, nel rispetto della normativa specifica vigente in materia.

6. L'ente locale, ai fini della riduzione delle spese, ridetermina, altresì, la dotazione organica in base alle disponibilità di bilancio, tenendo conto di quanto disposto dal decreto di cui all'articolo 269, comma 2, e delle figure necessarie per l'attuazione della procedura di risanamento finanziario.

7. Gli interventi di cui ai commi 5 e 6 sono individuati dal TARF e dai TARRF.

8. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono porre a proprio carico gli oneri per la copertura di posti negli enti locali sottoposti a procedura di risanamento finanziario in aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma.

9. Il progetto di bilancio di cui al comma 2 è sottoposto all'esame del TARF e dei TARRF che, entro sessanta giorni dalla data di presentazione, in contraddittorio con l'ente locale, lo approvano, apportando le eventuali modifiche e integrazioni necessarie per il superamento della situazione di

difficoltà finanziaria e fornendo all'ente le relative prescrizioni.

10. L'inosservanza del termine di approvazione del progetto di bilancio di cui al comma 2 del presente articolo o l'impossibilità di approvazione dello stesso da parte del TARF e dei TARRF a causa della gravità della situazione di criticità finanziaria configura le condizioni previste dall'articolo 261.

11. Il verificarsi delle condizioni di cui al comma 10 del presente articolo integra l'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1, lettera a), e sono attribuiti al commissario i poteri ritenuti necessari per il riequilibrio della gestione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

12. L'inosservanza delle prescrizioni indicate dal TARF e dai TARRF ai sensi del comma 9 comporta la segnalazione dei fatti all'autorità giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato. Il ricostituirsi di un disavanzo di amministrazione non ripianabile con i mezzi di cui all'articolo 193 o l'insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con le modalità di cui all'articolo 194 comportano la segnalazione dei fatti all'autorità giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato e l'invio degli atti alla Corte dei conti per l'accertamento delle responsabilità sui fatti di gestione che hanno determinato nuovi squilibri.

Art. 252.

(Avvio e durata della procedura di risanamento finanziario)

1. La procedura di risanamento finanziario è avviata dal TARF e dai TARRF entro dieci giorni dal deposito della deliberazione della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti di cui all'articolo 251, comma 2.

2. La durata complessiva della procedura di risanamento finanziario è di cinque anni, calcolati a partire da quello successivo all'avvio di cui al comma 1. Tale termine può essere aumentato di ulteriori due anni nel caso in cui la procedura di

risanamento di cui al capo III sia interrotta a causa dell'attivazione della procedura di risanamento di cui al capo IV.

CAPO III

PROCEDURA DI RISANAMENTO PER CRITICITÀ FINANZIARIA

Art. 253.

(Articolazione della procedura di risanamento per criticità finanziaria)

1. La procedura di risanamento per criticità finanziaria di cui al presente capo è articolata in due fasi:

a) la fase di attivazione, di durata compresa tra centottanta e duecentotrenta giorni, oltre ai termini indicati all'articolo 254, comma 6;

b) la fase di attuazione e monitoraggio, fino al completamento del quinquennio successivo all'anno di attivazione della procedura.

Art. 254.

(Fase di attivazione della procedura di risanamento per criticità finanziaria)

1. La fase di attivazione della procedura per criticità finanziaria prevede:

a) la convocazione dell'ente locale, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'avvio, da parte del TARF e dei TARRF, della procedura di risanamento finanziario;

b) la nomina, da parte del TARF e dei TARRF, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'avvio della procedura di risanamento finanziario, di un commissario esperto di contabilità pubblica che, per tutta la durata della procedura, affianca l'assessore al bilancio dell'ente locale, al quale sono assegnate, con deliberazione della giunta, ove non gli siano già attribuite, le deleghe al bilancio, al patrimonio e alle società partecipate e che assume la denominazione di "assessore al risanamento". L'onere necessario per il compenso del commissario, che non può superare quello del-

l'assessore al bilancio, è posto a carico dell'ente locale;

c) l'individuazione da parte del TARF e dei TARRF, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'avvio della procedura di risanamento finanziario, in accordo con l'ente locale sottoposto alla medesima procedura, di un ente locale con caratteristiche omogenee al quale sono affidate funzioni di tutoraggio nel corso della stessa procedura, secondo il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello. L'ente con funzioni di tutoraggio partecipa alle fasi di cui alle lettere *d)* e *f)*;

d) la deliberazione da parte del consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni successivi a quello indicato nelle lettere *a)*, *b)* e *c)*, di un progetto di piano di risanamento per criticità finanziaria della durata di cinque anni, escluso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione;

e) l'approvazione, entro il termine di cui alla lettera *d)*, da parte del consiglio dell'ente locale, ove non sia stato ancora validamente deliberato, del bilancio triennale di previsione che comprende l'esercizio nel quale è stata richiesta l'attivazione della procedura di risanamento finanziario. Il consiglio dell'ente approva altresì, nello stesso termine, ove siano scaduti i termini di legge, il rendiconto dell'esercizio precedente;

f) l'esame del progetto del piano di risanamento per criticità finanziaria, da parte del TARF e dei TARRF, in contraddittorio con l'ente locale, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi a quello indicato alla lettera *d)*. In caso di accordo, il piano, con l'indicazione all'ente locale delle relative raccomandazioni e prescrizioni ad esso allegate, è approvato;

g) in caso di disaccordo si attiva, entro il termine perentorio di venti giorni successivi al termine di cui alla lettera *f)*, un confronto supplementare, alla conclusione del quale il TARF e i TARRF, se conseguono l'accordo con l'ente locale, approvano il piano di risanamento per criticità finan-

ziaria con le ulteriori integrazioni e con l'indicazione all'ente locale delle relative raccomandazioni e prescrizioni ad esso allegate. In caso di persistenza del disaccordo prevale la posizione del TARF e dei TARRF. L'ente locale può, con propria deliberazione, entro il termine perentorio di quindici giorni, ribadire la propria posizione, che è valutata dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

2. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui alla lettera *f*) del comma 1, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi a quelli ivi indicati, la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti esamina il piano di risanamento per criticità finanziaria approvato dal TARF e dai TARRF. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui alla lettera *g*) del citato comma 1, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi a quelli ivi indicati, la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti esamina il piano approvato dal TARF e dai TARRF e l'eventuale deliberazione in cui l'ente locale ribadisce il disaccordo sulla sua impostazione.

3. In caso di approvazione del piano di risanamento per criticità finanziaria, con deliberazione della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti si dà avvio alla fase di attuazione e monitoraggio di cui all'articolo 255.

4. In caso di diniego, il TARF e i TARRF esaminano e riapprovano il piano di risanamento per criticità finanziaria, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi a quello di cui al comma 2, inserendo le modificazioni e le integrazioni formulate dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Con l'approvazione della nuova versione del piano, si dà avvio alla fase di attuazione e monitoraggio di cui all'articolo 255.

5. In caso di non accoglimento, in tutto o in parte, da parte del TARF e dei TARRF, delle modificazioni e integrazioni formulate ai sensi del comma 4, la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi a quello di cui al

citato comma 4, decide, con propria deliberazione, l'approvazione o il rigetto del piano di risanamento per criticità finanziaria. In caso di approvazione del piano, si dà avvio alla fase di attuazione e monitoraggio di cui all'articolo 255. In caso di rigetto del piano, il TARF e i TARRF si conformano alle modificazioni e integrazioni indicate dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

6. La deliberazione di diniego del piano di risanamento per criticità finanziaria può essere impugnata entro trenta giorni, nelle forme del giudizio a istanza di parte, davanti alle sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in materia di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, fino alla relativa decisione, che deve essere assunta entro i successivi novanta giorni, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente locale sono sospese.

Art. 255.

(Fase di attuazione e monitoraggio della procedura di risanamento per criticità finanziaria)

1. La fase di attuazione e monitoraggio della procedura di risanamento per criticità finanziaria prevede:

a) valutazioni almeno trimestrali con l'ente locale per verificare l'attuazione del piano di risanamento per criticità finanziaria presso il TARF e i TARRF;

b) una relazione annuale del TARF e dei TARRF, entro il 28 febbraio di ogni anno, sull'attuazione del piano di risanamento per criticità finanziaria; la prima relazione è presentata allo scadere del primo anno successivo all'avvio della procedura di risanamento finanziario;

c) la valutazione annuale della relazione di cui alla lettera b) del presente comma da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti,

nell'ambito dell'esame del rendiconto di gestione dell'ente locale ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

d) una deliberazione finale della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti sul conseguimento del risanamento finanziario.

2. La relazione di cui alla lettera *b)* del comma 1 contiene la valutazione sull'attuazione del piano di risanamento per criticità finanziaria e degli effetti delle raccomandazioni e prescrizioni indirizzate all'ente locale nell'anno precedente, nonché le eventuali correzioni e integrazioni da apportare nell'anno successivo per un aggiornamento dinamico del piano. La relazione è trasmessa al consiglio dell'ente locale e alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

3. La competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell'ambito della valutazione di cui alla lettera *c)* del comma 1, può chiedere al TARF e ai TARRF puntuali modificazioni e integrazioni, che sono inserite, dandone evidenza specifica, nell'aggiornamento dinamico del piano di risanamento per criticità finanziaria.

4. L'accertamento, nel corso della valutazione di cui al comma 3, di un grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi del piano di risanamento per criticità finanziaria, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente locale al termine del periodo di durata del piano stesso, determina l'attivazione della procedura di risanamento per squilibrio eccessivo di cui al capo IV.

5. Avverso la decisione di cui al comma 4 del presente articolo è possibile l'impugnazione con le modalità di cui all'articolo 254, comma 6.

6. La competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, al termine della procedura di risanamento per criticità finanziaria, con la deliberazione di cui alla lettera *d)* del comma 1, certifica l'avvenuto risanamento finanziario e la chiusura della procedura.

Art. 256.

(Piano di risanamento per criticità finanziaria)

1. Il piano di risanamento per criticità finanziaria deve tenere conto di tutte le misure necessarie per superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale ai sensi 148-bis, in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi di equilibrio del bilancio accertati dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

c) l'individuazione, con le relative quantificazioni e previsione dell'anno di effettivo realizzo, delle misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di cinque anni, a partire da quello successivo alla data di accettazione del piano di risanamento per criticità finanziaria.

2. Ai fini della predisposizione del piano di risanamento per criticità finanziaria, l'ente locale è tenuto a effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio convenuto con i creditori.

3. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al comma 2, l'ente locale interessato può richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualità comprese nel piano di risanamento per criticità finanziaria dello stesso

ente. Le rateizzazioni possono avere una durata massima di dieci anni con pagamenti rateali mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-*quater*, 3 e 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

4. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

5. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 3 e 4 sono stabilite con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. L'ente locale è tenuto a rilasciare un'apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo 206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

7. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano di risanamento per criticità finanziaria, l'ente locale, sulla base delle prescrizioni del TARF e dei TARRF:

a) può deliberare le aliquote o le tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga a eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) è soggetto a controlli, da parte del TARF e dei TARRF:

1) sui servizi a domanda individuale, sul servizio di acquedotto e sul servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati;

2) sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale, in relazione alla verifica della compatibilità finanziaria e

delle necessità connesse all'attuazione del piano di risanamento per criticità finanziaria;

c) è tenuto a effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti e una verifica della consistenza e dell'integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

d) è tenuto a effettuare:

1) una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di razionalizzazione;

2) una verifica e una relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati;

3) una verifica della situazione degli organismi e delle società partecipate e dei relativi costi e oneri comunque a carico del proprio bilancio;

4) una ricognizione dei fabbisogni connessi allo svolgimento delle funzioni fondamentali e dei servizi essenziali;

e) è tenuto a predisporre un prospetto di conciliazione dei debiti e dei crediti, da allegare al piano di risanamento per criticità finanziaria, con le società partecipate cui è vietato, per la durata della procedura di risanamento finanziario, emettere fatture per interessi passivi nei confronti dell'ente locale;

f) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, nonché all'assunzione di mutui necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di risanamento per criticità finanziaria.

8. Il piano di risanamento per criticità finanziaria è composto da tre parti:

- a) analisi dei fattori e delle cause della criticità finanziaria;
- b) misure di risanamento;
- c) prospetti riepilogativi.

9. I prospetti riepilogativi di cui alla lettera c) del comma 8 sono definiti dal TARF in modo uniforme per tutti gli enti locali.

CAPO IV

PROCEDURA DI RISANAMENTO PER SQUILIBRIO ECCESSIVO

Art. 257.

(Articolazione della procedura di risanamento per squilibrio eccessivo)

1. La procedura di risanamento per squilibrio eccessivo di cui al presente capo è articolata in due fasi:

- a) la fase di attivazione, di durata compresa tra duecentosettanta e trecentosessanta giorni, oltre ai termini indicati all'articolo 258, comma 6;
- b) la fase di attuazione e monitoraggio, fino al completamento del quinquennio successivo all'anno di attivazione della procedura.

Art. 258.

(Fase di attivazione della procedura di risanamento per squilibrio eccessivo)

1. La fase di attivazione della procedura di risanamento per squilibrio eccessivo prevede:

- a) la convocazione dell'ente locale, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'avvio, da parte del TARF e dei TARRF, della procedura di risanamento finanziario;
- b) la nomina, da parte del TARF e dei TARRF, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'avvio della procedura di risanamento finanziario, di un commissario

esperto di contabilità pubblica al quale, per la tutta durata della procedura, sono attribuite le funzioni indicate nell'articolo 262. L'onere necessario per il compenso del commissario è posto a carico dell'ente locale;

c) l'individuazione da parte del TARF e dei TARRF, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'avvio della procedura di risanamento finanziario, in accordo con l'ente locale sottoposto alla medesima procedura, di un ente locale con caratteristiche omogenee, per svolgere funzioni di tutoraggio nel corso della stessa procedura, secondo il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello. L'ente con funzioni di tutoraggio partecipa alle fasi di cui alle lettere *e)* e *h)*;

d) la nomina da parte del TARF e dei TARRF, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'avvio della procedura di risanamento finanziario, di un adeguato gruppo di supporto per fornire aiuto all'ente locale nell'attuazione del piano di risanamento per squilibrio eccessivo di cui alla lettera *e)*, composto da personale specializzato, anche dell'ente di cui alla lettera *c)*, i cui oneri sono posti a carico dell'ente locale. Il gruppo di supporto affianca l'assessore al bilancio dell'ente locale al quale sono assegnate, con deliberazione della giunta, ove non gli siano già attribuite, le deleghe al bilancio, al patrimonio e alle società partecipate e che assume la denominazione di "assessore al risanamento";

e) la deliberazione da parte del consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di centottanta giorni successivi ai termini indicati dalle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, di un progetto di piano di risanamento per squilibrio eccessivo della durata di cinque anni, oltre a quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione;

f) l'approvazione, entro il termine di cui alla lettera *e)*, da parte del consiglio dell'ente locale, ove non sia stato ancora validamente deliberato, del bilancio triennale di previsione che comprende l'esercizio nel quale è stata richiesta l'attivazione della procedura di risanamento finanziario. Il consiglio dell'ente approva altresì,

nello stesso termine, ove siano scaduti i termini di legge, il rendiconto dell'esercizio precedente;

g) la predisposizione, entro il termine di cui alla lettera e), da parte del commissario di cui alla lettera b), del piano di rilevazione delle passività;

h) l'esame del progetto di piano di risanamento per squilibrio eccessivo e del piano di rilevazione delle passività da parte del TARF e dei TARRF, in contraddittorio con l'ente locale, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi a quello indicato alla lettera e); in caso di accordo, i citati piani, con l'indicazione all'ente locale delle relative raccomandazioni e prescrizioni a essi allegati, si intendono approvati;

i) in caso di disaccordo si attiva, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi al termine di cui alla lettera h), un confronto supplementare, alla conclusione del quale il TARF e i TARRF, se conseguono l'accordo con l'ente locale, approvano il piano di risanamento per squilibrio eccessivo e il piano di rilevazione delle passività, con le ulteriori integrazioni e con l'indicazione all'ente locale delle relative raccomandazioni e prescrizioni. In caso di persistenza del disaccordo prevale la posizione del TARF e dei TARRF. L'ente locale può, con propria deliberazione, entro il termine perentorio di quindici giorni, ribadire la propria posizione, che è valutata dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

2. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui alla lettera h) del comma 1, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi a quelli ivi indicati, la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti esamina il piano di risanamento per squilibrio eccessivo e il piano di rilevazione delle passività approvati dal TARF e dai TARRF. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui alla lettera i) del citato comma 1, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi a quelli ivi indicati, la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti esamina i piani approvati dal TARF e dai TARRF e

l'eventuale deliberazione in cui l'ente locale ribadisce il disaccordo sulla loro impostazione.

3. In caso di approvazione del piano di risanamento per squilibrio eccessivo e del piano di rilevazione delle passività, con deliberazione della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti si dà avvio alla fase di attuazione e monitoraggio di cui all'articolo 259.

4. In caso di diniego, il TARF e i TARRF esaminano e riapprovano, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi a quello di cui al comma 2, il piano di risanamento per squilibrio eccessivo e il piano di rilevazione delle passività, inserendo le modificazioni e integrazioni formulate dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Con l'approvazione della nuova versione dei citati piani, si dà avvio alla fase di attuazione e monitoraggio di cui all'articolo 259.

5. In caso di non accoglimento, in tutto o in parte, da parte del TARF e dei TARRF, delle modificazioni e integrazioni formulate ai sensi del comma 4, la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi a quello di cui al citato comma 4, decide, con propria deliberazione, l'approvazione o il rigetto del piano di risanamento per squilibrio eccessivo e del piano di rilevazione delle passività. In caso di approvazione dei piani, si dà avvio alla fase di attuazione e monitoraggio di cui all'articolo 259. In caso di rigetto dei piani, il TARF e i TARRF si conformano alle modificazioni e integrazioni indicate dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

6. La deliberazione di diniego del piano di risanamento per squilibrio eccessivo e del piano di rilevazione delle passività può essere impugnata entro trenta giorni, nelle forme del giudizio a istanza di parte, davanti alle sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in materia di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Fino

alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, fino alla relativa decisione, che deve essere assunta entro i successivi novanta giorni, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente locale sono sospese.

Art. 259.

(Fase di attuazione e monitoraggio della procedura di risanamento per squilibrio eccessivo)

1. La fase di attuazione e monitoraggio della procedura di risanamento per squilibrio eccessivo prevede:

a) valutazioni almeno trimestrali con l'ente locale per verificare l'attuazione del piano di risanamento per squilibrio eccessivo presso il TARF e i TARRF;

b) una relazione annuale del TARF e dei TARRF sull'attuazione del piano di risanamento per squilibrio eccessivo; la prima relazione è presentata allo scadere del primo anno successivo all'avvio della procedura di risanamento finanziario;

c) la valutazione annuale della relazione di cui alla lettera b) del presente comma della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell'ambito dell'esame del rendiconto di gestione dell'ente locale ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

d) una deliberazione finale della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti sul conseguimento del risanamento finanziario;

e) il pagamento da parte del commissario di cui all'articolo 258, comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dall'inizio della fase di attuazione e monitoraggio della procedura, delle somme indicate nel piano di rilevazione delle passività approvato;

f) il rendiconto della gestione da parte del commissario di cui all'articolo 258, comma 1, lettera b), entro sessanta giorni successivi al termine indicato dalla lettera e) del presente comma. Il rendiconto della gestione è sottoposto, entro cinque giorni,

all'approvazione della giunta e, entro i successivi trenta giorni, all'approvazione del consiglio dell'ente locale. Il rendiconto della gestione è allegato al rendiconto dell'ente locale.

2. La relazione di cui alla lettera *b*) del comma 1 contiene la valutazione sull'attuazione del piano di risanamento per squilibrio eccessivo e degli effetti delle raccomandazioni e prescrizioni indirizzate all'ente locale nell'anno precedente, nonché le eventuali correzioni e integrazioni da apportare nell'anno successivo per un aggiornamento dinamico del piano. La relazione è trasmessa al consiglio dell'ente locale e alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

3. La competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell'ambito della valutazione di cui alla lettera *c*) del comma 1, può richiedere al TARF e ai TARRF puntuali modificazioni e integrazioni, che sono inserite, dandone evidenza specifica, nell'aggiornamento dinamico del piano di risanamento per squilibrio eccessivo.

4. L'accertamento, nel corso della valutazione di cui al comma 3, di un grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi del piano di risanamento per squilibrio eccessivo, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente locale al termine del periodo di durata del piano stesso, determina le azioni conseguenti di cui all'articolo 261.

5. Avverso la decisione di cui al comma 4 del presente articolo è possibile l'impugnazione con le modalità di cui all'articolo 258, comma 6.

6. La competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, al termine della procedura di risanamento per squilibrio eccessivo, con la deliberazione di cui alla lettera *d*) del comma 1, certifica l'avvenuto risanamento finanziario e la chiusura della procedura.

7. Nel caso in cui l'insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, sia tale da compromettere il risanamento finanziario dell'ente locale, il TARF può stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva

della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 260.

(Piano di risanamento per squilibrio eccessivo)

1. Per la definizione del piano di risanamento per squilibrio eccessivo si applicano le disposizioni dell'articolo 256.

2. Il piano di risanamento per squilibrio eccessivo indica, in un'apposita sezione, le azioni di investimento predisposte per l'attuazione dell'articolo 268, comma 2, compresi le forme di coinvolgimento della comunità locale e il connesso monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, sulla base dei criteri indicati dal decreto di cui al citato articolo 268, comma 3.

Art. 261.

(Azioni conseguenti)

1. Il TARF, al verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 251-bis, comma 10, e 259, comma 4, e valutata l'impossibilità di completare la procedura di risanamento finanziario, predispone una relazione per i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, in cui sono dichiarate le ragioni del mancato risanamento.

2. I consigli comunali e provinciali degli enti locali oggetto di mancato risanamento finanziario ai sensi del comma 1 sono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione di cui al citato comma 1. Dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione alle Camere. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Con il decreto di scioglimento di cui al comma 2 è nominata una commissione straordinaria per il risanamento finanziario, composta da tre membri esperti in contabilità pubblica.

4. La commissione di cui al comma 3 si avvale, per l'attuazione del risanamento

finanziario dell'ente locale, del supporto del TARF, che nomina un adeguato gruppo composto da personale specializzato per fornire supporto all'ente locale nell'attuazione del risanamento.

5. La commissione di cui al comma 3 del presente articolo, ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'articolo 8, comma 3, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e di valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale, si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'ANCI, dell'UPI, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.

6. Il decreto di scioglimento di cui al comma 2 conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi, prorogabile fino a un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di realizzare un completo risanamento finanziario dell'ente locale. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del comma 2 si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182.

7. La commissione di cui al comma 3, a conclusione dei suoi lavori, trasmette ai nuovi organi dell'ente locale un documento di sintesi delle azioni di risanamento finanziario attuate, nonché le indicazioni e le raccomandazioni utili per favorire la stabilità finanziaria.

8. I Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, di concerto tra loro, assumono tempestivamente le eventuali ulteriori iniziative legislative, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

Art. 262.

(Attribuzioni del commissario)

1. Il commissario di cui all'articolo 258, comma 1, lettera *b*), provvede, per il pe-

riodo precedente alla data di avvio della procedura di risanamento finanziario:

a) alla rilevazione della massa passiva, secondo le modalità stabilite dall'articolo 263;

b) all'acquisizione e alla gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento finanziario anche mediante alienazione dei beni patrimoniali, secondo le modalità stabilite dall'articolo 264;

c) alla liquidazione e al pagamento della massa passiva, secondo le modalità stabilite dall'articolo 259, comma 1, lettere e) e f).

2. Il commissario di cui all'articolo 258, comma 1, lettera b), fa parte degli organi istituzionali dell'ente locale per tutta la durata della procedura di risanamento finanziario.

3. Il commissario di cui all'articolo 258, comma 1, lettera b), provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge.

4. Il commissario di cui all'articolo 258, comma 1, lettera b), in ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o all'erario, provvede alla denuncia dei fatti alla procura regionale presso la Corte dei conti e alla relativa segnalazione al Ministero dell'interno tramite le prefetture-uffici territoriali del Governo.

Art. 263.

(Rilevazione della massa passiva)

1. Il commissario di cui all'articolo 258, comma 1, lettera b), provvede all'accertamento della massa passiva mediante la predisposizione, entro il termine perentorio di cui al citato articolo 258, comma 1, lettera g), di un piano di rilevazione.

2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione di cui al comma 1 del presente articolo, il commissario, entro dieci giorni dalla sua nomina ai sensi dell'articolo 258, comma 1, lettera b), dà avviso, mediante affissione all'albo pretorio e anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale. Con l'avviso il commissario invita chiunque ri-

tenga di averne diritto a presentare, entro il termine perentorio di sessanta giorni, la domanda in carta libera, corredata di idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente locale, il relativo importo ed eventuali cause di prelievo, per l'inserimento nel piano di rilevazione.

3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono compresi:

a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro la data di avvio della procedura di risanamento finanziario;

b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 265;

c) i debiti derivanti da transazioni compiute dal commissario di cui all'articolo 258, comma 1, lettera *b)*, ai sensi del comma 6 del presente articolo.

4. Il commissario di cui all'articolo 258, comma 1, lettera *b)*, ove lo ritenga necessario, richiede all'ente locale che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione sia stata effettivamente resa e che la stessa rientri nell'ambito dello svolgimento di pubbliche funzioni e di servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano, altresì, che non è avvenuto, neanche parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione alla data di avvio della procedura di risanamento finanziario. I responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito.

5. Sull'inserimento nel piano di rilevazione delle domande di cui al comma 2 e delle posizioni debitorie di cui al comma 3 del presente articolo decide il commissario di cui all'articolo 258, comma 1, lettera *b)*, con provvedimento da notificare agli istanti alla data di approvazione del piano di rilevazione, tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da altri atti e dall'eventuale attestazione di cui al comma 4 del presente articolo.

6. Il commissario di cui all'articolo 258, comma 1, lettera *b*). è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3 del presente articolo, inserendo il debito risultante dall'atto di transazione nel piano di rilevazione della massa passiva.

7. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1 del presente articolo, di negligenza o di ritardi non giustificati negli adempimenti di competenza, il TARF può sostituire, sentito il rappresentante dell'ente locale, il commissario di cui all'articolo 258, comma 1, lettera *b*).

8. Il piano di rilevazione della massa passiva è approvato, su proposta del commissario di cui all'articolo 258, comma 1, lettera *b*), dalla giunta e, successivamente, dal consiglio dell'ente locale, entro cinque giorni dall'accertamento di cui al comma 1 del presente articolo. Al piano di rilevazione è allegato l'elenco delle passività che non sono state inserite, corredato dei provvedimenti di diniego e della documentazione relativa.

9. Il piano di rilevazione della massa passiva, dopo l'approvazione dell'ente locale ai sensi del comma 8, è sottoposto all'approvazione del TARF e dei TARRF, i quali valutano la correttezza della formazione della massa passiva e la correttezza e la validità delle scelte nell'acquisizione di risorse proprie e, entro sessanta giorni, lo approvano, apportando le eventuali modifiche e integrazioni necessarie per procedere all'estinzione dei debiti.

10. Il piano di rilevazione della massa passiva, integrato ai sensi del comma 9, assume la denominazione di piano di rilevazione delle passività e, insieme al piano di risanamento per squilibrio eccessivo, è esaminato con le procedure di cui all'articolo 258.

11. In allegato al piano di rilevazione delle passività di cui al comma 10 sono individuate le pretese escluse dalla liquidazione.

12. Il consiglio dell'ente locale individua con propria deliberazione, da adottare entro trenta giorni dall'approvazione del piano di rilevazione delle passività di cui al comma

10, i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione, dandone contestuale comunicazione ai soggetti medesimi e ai relativi creditori.

13. Se il consiglio dell'ente locale non provvede nel termine di cui al comma 12 del presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 136.

Art. 264.

(Acquisizione e gestione dei mezzi per il risanamento finanziario)

1. Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 262, il commissario di cui all'articolo 258, comma 1, lettera *b*), provvede all'accertamento della massa attiva, costituita dalle anticipazioni di liquidità dello Stato, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente locale, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti dall'alienazione di beni del patrimonio disponibile.

2. Il commissario di cui all'articolo 258, comma 1, lettera *b*), provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente locale e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto dalla legge.

3. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva e in deroga a disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni, il commissario di cui all'articolo 258, comma 1, lettera *b*), procede alla rilevazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini dell'ente locale, avviando, nel contempo, le procedure per l'alienazione di tali beni. Ai fini dell'alienazione dei beni immobili possono essere affidati incarichi a società di intermediazione immobiliare, anche appositamente costituite. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, intendendosi attribuite al citato commissario le facoltà ivi disciplinate.

4. Competono al commissario di cui all'articolo 258, comma 1, lettera *b*), l'am-

ministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206.

5. Per il finanziamento delle passività l'ente locale può destinare quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato.

6. Nei confronti della massa attiva determinata ai sensi del presente articolo non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme.

CAPO V

STRUMENTI PER IL RISANAMENTO

Art. 265.

(Sospensione delle procedure esecutive)

1. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente locale sono sospese dalla data di avvio e fino alla data chiusura della procedura di risanamento finanziario.

2. Durante il periodo di cui al comma 1, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente locale per i debiti che rientrano nella competenza del commissario di cui all'articolo 258, comma 1, lettera *b*). Le procedure esecutive pendenti alle date di cui al comma 1 per le quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente locale o l'opposizione proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo le date di cui al comma 1 non vincolano l'ente locale e il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e per le finalità di legge.

4. Dalle date di cui al comma 1 del presente articolo e fino alla deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti di cui all'articolo 255, comma 1, lettera *d*), ovvero di cui all'articolo 259,

comma 1, lettera *d*), i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. La disciplina di cui al presente comma si applica anche ai crediti nei confronti dell'ente locale che rientrano nella competenza del commissario di cui all'articolo 258, comma 1, lettera *b*), a decorrere dalla data della loro liquidità ed esigibilità.

Art. 266.

(Responsabilità)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, all'instaurazione della procedura di risanamento finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni e organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo spettante all'Italia. Non possono, altresì, ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a un minimo di cinque e fino a un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a seguito dell'instaurazione della procedura di risanamento finanzia-

rio, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori dei conti ovvero ritardata o mancata comunicazione, secondo le disposizioni vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori dei conti degli enti locali e degli enti e organismi agli stessi riconducibili per un periodo di dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori dei conti per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché al Ministero dell'interno per la conseguente sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a un minimo di cinque e fino a un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

Art. 267.

(Fondo di rotazione per il risanamento finanziario)

1. Per gli enti locali per i quali è stata attivata la procedura di risanamento finanziario lo Stato prevede un'anticipazione a valere su un apposito fondo di rotazione, denominato "Fondo di rotazione per il risanamento finanziario", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un

periodo massimo di dieci anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui è erogata l'anticipazione di cui al citato comma 1.

3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in 300 euro per abitante per i comuni e in 20 euro per abitante per le province e per le città metropolitane, e della disponibilità annua del Fondo di cui al comma 1 devono tenere conto anche:

a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extra-tributarie previsto nell'ambito della procedura di risanamento finanziario;

b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito della procedura di risanamento finanziario.

4. In considerazione dell'esigenza di sostenere e promuovere l'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti previsti nell'ambito della procedura di risanamento finanziario.

5. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 4.

Art. 268.

(Fondo per lo sviluppo degli enti locali in procedura di risanamento per squilibrio eccessivo)

1. Per gli enti locali per i quali è stata attivata la procedura di risanamento per squilibrio eccessivo, di cui al capo IV, lo Stato prevede un finanziamento a valere su un apposito fondo di investimenti, denominato "Fondo per lo sviluppo degli enti locali in procedura di risanamento per squilibrio eccessivo", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. La finalità del Fondo di cui al comma 1 è quella di attivare, contestualmente alla riorganizzazione finanziaria e amministrativa, le potenzialità dei territori e delle comunità locali, per garantire uno sviluppo stabile e duraturo, in grado di prevenire le situazioni di squilibrio eccessivo.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo del finanziamento di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la sua concessione.

4. Nella definizione dei criteri di cui al comma 3, la determinazione del finanziamento attribuibile a ciascun ente locale è definita nei limiti dell'importo massimo fissato in 150 euro per abitante per i comuni e in 10 euro per abitante per le province e per le città metropolitane.

5. In considerazione dell'esigenza di sostenere e promuovere l'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate esclusivamente agli investimenti previsti nel piano di risanamento per squilibrio eccessivo.

6. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1.

CAPO VI

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 269.

(Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle dotazioni organiche)

1. Con decreto, da emanare ogni tre anni, il Ministro dell'interno individua le medie nazionali annue, per classe demografica per i comuni e uniche per le province, delle risorse di parte corrente di cui all'articolo 251-bis, comma 4.

2. Con decreto, da emanare ogni tre anni, il Ministro dell'interno individua la media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per i comuni e le province e i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti locali in procedura di risanamento per squilibrio ecces-

sivo ai fini di cui all'articolo 251-*bis*, comma 6. In ogni caso, agli enti locali spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti locali di maggiore dimensione della fascia demografica precedente.

Art. 269-*bis*.

(Misure per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso)

1. Per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare l'attivazione di una procedura di risanamento per squilibrio eccessivo, la commissione straordinaria per la gestione dell'ente, entro sei mesi dal suo insediamento, può richiedere un'anticipazione di cassa da destinare alle finalità di cui al comma 2.

2. L'anticipazione di cui al comma 1, nel limite massimo di 200 euro per abitante, è destinata esclusivamente al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari, nonché allo svolgimento dei servizi locali indispensabili. Le somme a tale fine concesse non sono oggetto di procedure di esecuzione e di espropriazione forzata.

3. L'anticipazione di cui al presente articolo è concessa con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni di euro annui a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione per il risanamento finanziario di cui all'articolo 267.

4. Il decreto di cui al comma 3 stabilisce, altresì, le modalità per la restituzione dell'anticipazione in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui essa è stata erogata.

Art. 269-*ter*.

(Regolamento di attuazione)

1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotta il regolamento di attuazione del presente titolo ».

Art. 2.

(Disposizioni transitorie)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti stabiliscono, con propria deliberazione, se le richieste di attivazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, attivate ai sensi dell'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dagli enti locali, nel testo vigente prima della citata data di entrata in vigore, siano riconducibili a una procedura di risanamento per criticità finanziaria o per squilibrio eccessivo di cui al titolo VIII, capi III e IV, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

2. Gli enti locali di cui al comma 1 sono deferiti, entro cinque giorni dalla deliberazione di cui al medesimo comma 1, al Tavolo nazionale per il risanamento finanziario degli enti locali (TARF) e ai tavoli regionali per il risanamento finanziario degli enti locali (TARRF), previsti dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

3. Una copia della documentazione relativa alle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al comma 1 è trasmessa al TARF e ai TARRF. La medesima documentazione è, inoltre, inserita nel sistema informativo di cui all'articolo 249 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

4. Ai fini dell'attivazione della procedura di risanamento per criticità finanziaria si utilizza la documentazione di cui al comma 3.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente prima della citata data di entrata in vigore, per i quali non sia stato ancora approvato il rendiconto di gestione, sono deferiti al TARF e ai TARRF ai fini dell'attivazione della procedura di risanamento per squilibrio eccessivo.

6. Una copia della documentazione relativa allo stato di dissesto finanziario di cui al comma 5 è trasmessa al TARF e ai TARRF. La medesima documentazione è, inoltre, inserita nel sistema informativo di cui all'articolo 249 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

7. Per gli enti locali di cui ai commi 1 e 5, su proposta del TARF, in accordo con l'ente locale interessato, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono valutare, con propria deliberazione, la fine anticipata della fase di attuazione e monitoraggio della procedura di risanamento finanziario.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0149450